|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: figcmarche.it  **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |
| Stagione Sportiva 20120/2021  Comunicato Ufficiale N° 6 del 16/07/2020 | |

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc45812767)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc45812768)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc45812769)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc45812770)

[DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 1](#_Toc45812771)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**SOCIETA’ INATTIVE**

La sottonotata società ha comunicato l’inattività a partire dalla stagione sportiva 2020/2021

Matr. 947.590 A.S.D. LA MONTOTTONESE Montottone (FM)

Visto l’art.16 commi 1) e 2) N.O.I.F. si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli.

Ai sensi dell’art. 110 p.1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta Società sono svincolati d’autorità dalla data del presente comunicato ufficiale.

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 5 – RIUNIONE DEL 13 LUGLIO 2020**

Il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Giammario Schippa - Presidente

Avv. Piero Paciaroni - Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente

Dott.ssa Valentina Pupo - Componente

nella riunione del 13 luglio 2020, ha pronunciato

**Decisione n. 1/TFT 2020/2021**

**Deferimento n. 11823/549 pfi 19 20/MDL/vdb del 9 marzo 2020**

a seguito del Deferimento n. 11823/549 pfi 19 20/MDL/vdb del 9 marzo 2020, a carico dell’A.S.D. U.S.A. S. CATERINA, la seguente

**DECISIONE**

**Il deferimento**

Con provvedimento in data 9 marzo 2020 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito

l’**A.S.D. U.S.A. S. CATERINA**, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, del comportamento tenuto dal calciatore Ronsisvalle Gianmario che, benché tesserato per detta A.S.D. U.S.A. S. Caterina a far data dal 2 ottobre 2019, ha chiesto di essere tesserato per altra società a far data dall’11 ottobre 2019.

Con nota del 16 giugno 2020 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

All’odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura Federale; nessuno è comparso per la Società deferita né sono state depositate memorie.

Aperta la fase dibattimentale, il rappresentante della Procura Federale, richiamati i termini del deferimento, concludeva per l’affermazione di responsabilità della Società deferita con richiesta di irrogazione di sanzione come da verbale d’udienza.

Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

**La decisione**

Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati, peraltro non contestati, i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

In particolare è emerso che il calciatore Ronsisvalle Gianmario, benché tesserato per l’odierna deferita, ha successivamente chiesto di essere tesserato per altra società, l’A.S.D. Elite Sangiorgese.

La condotta indicata risulta idonea a violare i principi di correttezza morale e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e la disposizione di cui all’art. 40, comma 4, delle NOIF secondo la quale “*Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. ... Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva*”.

Nel caso di specie la Procura Federale ha ritenuto di non promuovere alcuna azione disciplinare a carico del calciatore siccome giovane che, *all’epoca dei fatti, non aveva ancora compiuto il dodicesimo anno di età, ravvisandosi nella condotta dello stesso gli estremi della non punibilità,* limitando il deferimento alla Società di appartenenza dello stesso.

Come correttamente ritenuto dalla Procura Federale, per il comportamento del calciatore come sopra descritto, deve rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per come tale responsabilità è configurata dall’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva con riferimento agli artt. 2 e 4 dello stesso Codice, l’odierna Società deferita.

In merito al trattamento sanzionatorio da applicare, vista la normativa di riferimento e la richiesta della Procura Federale, accertata la responsabilità come emergente dall’atto di deferimento, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame, si ritiene congrua la sanzione di seguito indicata.

**Il dispositivo**

**P.Q.M.**

Il Tribunale federale territoriale, all’esito della camera di consiglio, in accoglimento del deferimento in epigrafe, dichiara l’A.S.D. U.S.A. S. CATERINA responsabile delle violazioni contestate e, per l’effetto, applica alla stessa l’ammenda di € 100,00 (cento/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni, anche con posta elettronica certificata, e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 13 luglio 2020.

Il Presidente ed Estensore

F.to in originale

Giammario Schippa

Depositato in Ancona in data 16 luglio 2020

Il Segretario

F.to in originale

Angelo Castellana

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 16/07/2020.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Paolo Cellini)** |